

Decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 -

Misure urgenti per la crescita del Paese.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

Articolo 18 -

Art. 18 Amministrazione aperta

In vigore dal 12 agosto 2012

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicit  sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilit  totale di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalit  seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonch  al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato [decreto legislativo n. 150 del 2009](#), che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalit , buon andamento e imparzialit  sanciti dall'[articolo 97 della Costituzione](#), e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'[articolo 117, comma 2, lettere g\), h\), l\), m\), r\) della Costituzione](#), tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le societ  in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilit  amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del codice del processo amministrativo](#) di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

6. Restano fermi l'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i [decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82](#), [12 aprile 2006, n. 163](#) e [6 settembre 2011, n. 159](#), l'[articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52](#) e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicit . Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), volto a coordinare le predette disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le modalit  di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato [decreto legislativo n. 150 del 2009](#). Lo stesso regolamento potra' altresì disciplinare le modalit  di attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralit  di soggetti sulla base del medesimo titolo.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

